

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3956

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli in materia di assicurazione contro le malattie, di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché in materia di assegni familiari

Presentato alla Presidenza il 18 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme contenute nel provvedimento in esame sono rivolte ad attuare la completa parificazione dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori del settore dell'agricoltura rispetto a quelli fruiti dai lavoratori degli altri settori.

Con i miglioramenti previsti dal presente provvedimento in materia di assicurazione per la malattia e di assegni familiari nonché in materia di assicurazione contro gli infortuni, si realizza l'aspettativa da tempo manifestata dalle categorie interessate e si viene incontro anche a ripetuti voti del Parlamento.

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza di malattia si rileva quanto segue.

L'articolo 1 è diretto ad elevare sensibilmente l'importo giornaliero dell'indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli.

Come è noto, in base alle disposizioni vigenti, i predetti lavoratori fruiscono di una indennità pari al 50 per cento della retribu-

zione minima contrattuale rapportata a giornata entro i limiti minimo e massimo rispettivamente di lire 200 e lire 600 al giorno.

Il miglioramento di cui all'articolo in questione consiste nell'allineamento delle prestazioni economiche fruite dai lavoratori agricoli a quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria. L'articolo prevede infatti la corresponsione dell'indennità, per i primi venti giorni di malattia, in misura pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale determinata secondo i criteri indicati al successivo articolo 4. A decorrere dal ventunesimo giorno tale indennità è elevata ai due terzi della retribuzione stessa.

Il primo comma dell'articolo 2 afferma il principio che il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche di malattia per i lavoratori agricoli perdura per lo stesso periodo di tempo per cui è concessa l'assistenza ai lavoratori dell'industria.

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che, per l'ammissione alle prestazioni di malattia, il certificato attestante il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi che danno titolo alle prestazioni previdenziali, debba essere rilasciato dalle Commissioni locali della manodopera agricola.

L'articolo 3 stabilisce che l'indennità di malattia deve essere commisurata alle retribuzioni da determinarsi, annualmente, per singole province, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base dei salari risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme contenute nel provvedimento (articoli 4 e 5), introducono modifiche alla disciplina vigente eliminando i limiti di età ai fini dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo contro i rischi di infortunio ed abbassando dal 15 al 10 per cento il grado di invalidità conseguente all'infortunio previsto per il diritto all'indennità.

In particolare l'articolo 4 stabilisce l'abolizione dei limiti minimo (12 anni) e massimo (70 anni) di età previsti dal testo unico sulla assicurazione infortuni, che non sono giustificati da alcuna valida ragione e che finora in agricoltura hanno escluso ingiustamente dalla tutela infortunistica i minori adibiti di fatto al lavoro e gli ultrasettantenni.

La norma contenuta nell'articolo 5 prevede la corresponsione della rendita per infortunio anche nei casi — finora esclusi — in cui l'invalidità derivante da infortunio sul lavoro in

agricoltura sia di grado inferiore al 15 per cento (ma superiore al 10 per cento), così come previsto dalle norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria.

Con l'articolo 6 si dispone, in favore dei lavoratori agricoli con la qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, la corresponsione degli assegni familiari anche per le giornate di ferie e di festività per le quali sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione.

L'articolo 7 stabilisce che il contributo previsto dalla legge n. 329 del 1963 per le prestazioni di malattia ai lavoratori agricoli, è aumentato da lire 21 per ogni giornata di uomo e donna e da lire 18 per ogni giornata di ragazzo, rispettivamente a lire 92 e a lire 89.

Tale aumento di aliquote comporta un maggior onere a carico dei datori di lavoro agricoli di lire 8.000 milioni circa.

Il secondo comma dello stesso articolo 7 dispone il trasferimento dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano di una somma pari allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi.

Il gettito del contributo dovrebbe risultare pari a circa 14 miliardi di lire che, insieme agli 8 miliardi derivanti dall'aumento del contributo di malattia, saranno destinati alla copertura degli oneri derivanti agli Enti assicuratori di malattia dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariali fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, partecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

Il periodo massimo di concessione dell'indennità di malattia è fissato in centottanta giornate annue.

L'indennità giornaliera di malattia è corrisposta, sempreché la malattia determini inca-

pacità al lavoro, a decorrere dal quarto giorno di malattia ed è concessa secondo le norme, nei limiti e con le modalità in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

ART. 2.

Il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge è soggetto agli stessi limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dell'industria.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla commissione locale per la manodopera agricola.

ART. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità stabilite nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, risulta dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, risulta dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione è stabilita con i criteri indicati al comma precedente.

ART. 4.

Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le ma-

lattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 5.

Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

ART. 6.

Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i partecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.

ART. 7.

La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

A decorrere dalla data di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detti somme sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo i criteri stabiliti con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun Ente, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.